



**Comune
di Verona**
SEGRETERIA SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 32 del 05/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2. OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE TRA FUMATORI E DIVIETO DI FUMO IN ALCUNE AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

- Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ...»;
- Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ...”;
- Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Richiamata:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 151 del 12 novembre 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni, che prevede tra l'altro:

a) Misure di carattere generale a.1. È obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l'uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;

Accertato che nei luoghi di consueta e maggiore aggregazione del centro storico e delle zone periferiche della città, nonché in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale, e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado inclusi i servizi per l'infanzia, si formano aggregazioni di persone che, seppur differenti tra loro sia per il numero di soggetti coinvolti sia per la durata degli stessi, favoriscono la diffusione del virus. Tali aggregazioni risultano di difficile intervento da parte degli operatori di polizia in ragione del numero di persone coinvolte, del prolungamento dello stazionamento, dell'estensione all'intero arco orario in cui è probabile il formarsi dell'assembramento anche occasionale, della policentricità delle zone e aree di aggregazione centrale;

Considerato che, nell'ambito delle predette aggregazioni spontanee le persone che fumano, comprese quelle che utilizzano “dispositivi elettronici” potrebbero aumentare i

rischi di diffusione del virus all'atto di fumare, dovendo a tal fine rimuovere o abbassare il dispositivo di protezione individuale del tipo "mascherina" utilizzato;

Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del COVID-19;

Visto il DPCM del 02/03/2021 che entrerà in vigore il 6 marzo prossimo fino al 6 aprile 2021 che ribadisce l'importanza della protezione delle vie respiratorie e delle misure di distanziamento sociale;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "quale rappresentante della comunità locale";

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il danno alla salute pubblica;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

Dato atto di aver preventivamente trasmesso il contenuto della presente Ordinanza alla Prefettura di Verona;

ORDINA

a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 6 aprile 2021 compreso,

1. su tutto il territorio comunale il divieto di fumare anche con "dispositivi elettronici" nel raggio di 15 metri dalla segnaletica verticale che indica le fermate del trasporto pubblico o

alla medesima distanza dagli ingressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado inclusi i servizi per l'infanzia, qualora in tali spazi siano presenti altre persone;

2. su tutto il territorio comunale l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 richiamata in premessa;

3. il presente provvedimento produce i suoi effetti dalla sua pubblicazione e fino a tutto il 6 aprile 2021 compreso, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero nel frattempo intervenire;

4. l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 pari ad una somma da € 400 a € 3.000;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua esecutività.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. - Prefettura di Verona;
- alla Questura di Verona, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio.

Firmato digitalmente da :
IL SINDACO
SBOARINA FEDERICO